



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 29-12-2023

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D. LGS. N.175/2016. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:08 si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Frattura Nicola	P	Cianci Daniele	P
Passalacqua Domenico	P	Di Donato Remo	P
Giovannelli Gianluca	P	D'Angelo Domenico	P
Ranalli Giovanni	A	Lucci Davide	A
D'Ulisse Alessia	P	Di Salvo Rosalinda	A
Pantalone Marco	P		

risultano presenti n. 8 e assenti n. 3

Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e non aventi diritto al voto:

Assume la presidenza il Signor Frattura Nicola in qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario Comunale TAMBASCO FLORIANA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a controllo	N
---------------------------	---	----------------------	---

ANNOTAZIONI:



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

Si dà atto che il Segretario Comunale Dr.ssa Floriana Tambasco partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione in modalità telematica ai sensi dell'art.2 del Regolamento vigente per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi ed Organismi collegiali del Comune di Pennadomo.

Vista la proposta di pari oggetto;

Il Sindaco Presidente illustra la proposta sulla ricognizione delle partecipate Ecolan e Sasi ed in particolare dà atto della Nota della Corte dei Conti sulla scelta della ECO.LAN. di avere un CDA in luogo dell'Amministratore Unico e della risposta fornita dalla ECO.LAN. Informa i consiglieri che si è in attesa della convocazione dell'Assemblea dei Soci per poter deliberare in merito;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio;

Visto il T.U.E.L. n.267/2000;

Con voti favorevoli n.08, Astenuti n.=====, Contrari n.===== resi nei modi e forme di legge dai n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1)-Di approvare la proposta avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D. LGS. N.175/2016. APPROVAZIONE" che posta in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

2)-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere e previa separata votazione in forma palese che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n.08, Astenuti ===== Contrari n===== resi nei modi e forme di legge dai n. 08 Consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO Numero 23 Del 22-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D. LGS. N.175/2016. APPROVAZIONE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 17/12/2022;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pennadomo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

DATO ATTO CHE, con delibera 308/2023/VSG acquisita al protocollo Comunale n. 3637 del 13/11/2023 la Corte dei Conti ha accertato nei confronti della ECOLAN S.p.A.:

- il mancato aggiornamento dell'art. 24, commi 1 e 2, dello Statuto in riferimento al testo dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lett. "b", del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui al combinato disposto degli articoli 22 del D. Lgs. n. 175 del 2016 e degli articoli 8 e 13, del D. Lgs. n. 33 del 2013, con specifico riferimento alla permanenza delle informazioni per un periodo di cinque anni successivi rispetto a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione;

DATO ATTO che un terzo rilievo attiene la scelta di adottare quale sistema di governo e gestione il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'organo amministrativo Monocratico –



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

Amministratore Unico;

DATO ATTO che nella stessa delibera la Corte dei Conti ha invitato i Comuni partecipanti alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite Consiglio di Amministrazione, in luogo di quello dell'Amministratore Unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della ECO.LAN. S.p.A., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016;

VISTA la nota della ECOLAN S.p.A. acquisita al protocollo comunale n. 3826 del 11/12/2023 a firma del Direttore Generale nella quale si dà atto delle motivazioni economiche e dell'opportunità in termini di efficienza del sistema di governo di gestione di adottare quale sistema di governo e gestione il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'organo amministrativo monocratico – Amministratore Unico;

RITENUTO di dissentire alla scelta di dotarsi di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore unico sia conseguenza delle peculiarità che contraddistinguono la governance e l'operatività della ECOLAN S.p.A. e rappresenta una delle più penetranti modalità di esercizio del controllo analogo in quanto dà la possibilità di nominare membri in C.d.A. da parte dei singoli soci soprattutto nelle società partecipate;

RITENUTO che tale scelta organizzativa non è suffragata da alcuna convincente analisi circa le condizioni di economicità e contenimento dei costi;

RITENUTO che, in sede di analisi per le annualità successive, dell'assetto complessivo della ECO.LAN. S.p.A., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, il Comune di Pennadomo valuterà:

- a) il permanere delle condizioni, di cui ai punti precedenti, che hanno portato a tale scelta organizzativa;
- b) la eventuale opzione sull'adozione di un organo monocratico;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci della ECOLAN S.p.A. acquisita al protocollo comunale n. 3904 del 13/12/2023 che al punto 4 dell'ordine del giorno testualmente recita: “ Risccontro alla deliberazione n.308/2023/VSG della Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo ricevuta in data 13/11/2023 – valutazioni e determinazioni”;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

CON la seguente votazione, presenti e votanti n.____ favorevoli n.____, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale effettuato in modalità telematica, unanime;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Pennadomo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di contestare la scelta di dotarsi di un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico perchè conseguenza delle peculiarità che contraddistinguono la governance e l'operatività della ECOLAN S.p.A.;
2. Di contestare che tale scelta organizzativa venga svolta in condizioni di economicità e contenimento dei costi;
3. Di valutare in sede di analisi per le annualità successive, dell'assetto complessivo della ECO.LAN. S.p.A., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016;
 - a) il permanere delle condizioni, di cui ai punti precedenti, che hanno portato a tale scelta organizzativa;
 - b) la eventuale opzione dell'adozione di un organo monocratico;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione;
5. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nel prospetto allegato;
8. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
9. Di dichiarare, altresì, con separata unanime votazione, presenti e votanti n.6 favorevoli n.6, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale effettuato in modalità telematica, ai sensi del c. 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

Pennadomo, lì 22-12-2023

Il Soggetto Proponente
F.to Frattura Nicola



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267

VISTO: Si esprime, sulla Regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole

Motivazione:

Pennadomo, lì 22-12-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Frattura Nicola

VISTO: Si esprime, sulla Regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole

Motivazione:

Pennadomo, lì 22-12-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Frattura Nicola



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Frattura Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TAMBASCO FLORIANA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione:

[S] - E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 16-01-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 17;

[S] - E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Pennadomo, li 16-01-2024

Il Messo Comunale
F.to Peschi Alba Loredana

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line ed é divenuta esecutiva il 29-12-2023 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^a del D.Lgs. 267/2000.

Pennadomo, li 16-01-2024

Il Messo Comunale
F.to Peschi Alba Loredana

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29-12-2023

Pennadomo, li 16-01-2024

L'INCARICATO DEL SINDACO
Dr.ssa Alba Loredana PESCHI